

**AL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI \_\_\_\_\_**

**Reclamo giurisdizionale ex art. 35 bis ordinamento penitenziario**

Il/la sottoscritta \_\_\_\_\_, nato/a \_\_\_\_\_, il  
\_\_\_\_\_ e attualmente ristretto/a presso  
\_\_\_\_\_

**PREMESSO**

- che l'art 35-bis O.P. prevede in favore dei detenuti e degli internati la possibilità di proporre "reclamo giurisdizionale" al Magistrato di Sorveglianza nei casi di cui all'art 69 comma 6 della stessa legge e che, nella specie, l'art. 69 co. 6 lett. b) O.P. stabilisce che il Magistrato di Sorveglianza provveda a norma dell'articolo 35-bis sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti "l'inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni previste dalla presente legge e dal relativo regolamento, dalla quale derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti";
- che l'istante lamenta un pregiudizio grave ed attuale al diritto alla libertà personale, quale conseguenza del trasferimento presso la sezione \_\_\_\_\_ dell'istituto penitenziario \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_;
- che il pregiudizio deriva dall'inosservanza da parte delle amministrazioni coinvolte delle disposizioni dell'ordinamento e del regolamento penitenziario, nella specie, dell' art. 111 D.P.R. 230/2000;
- che l'inosservanza delle disposizioni della legge sull'ordinamento penitenziario e del relativo regolamento è da ricondurre alla responsabilità dell'amministrazione penitenziaria;

**IN FATTO**

L'istante è attualmente detenuto/a presso \_\_\_\_\_, in esecuzione della pena di cui all'ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica di \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ (N° SIEP \_\_\_\_\_). In forza di un ordine di ricovero presso OPG/casa di cura e custodia per infermità psichica sopravvenuta ex art. 148 c.p., emesso dal Magistrato di sorveglianza di \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, il/la richiedente ha espiato parte della pena presso \_\_\_\_\_.

Successivamente, in ragione della chiusura de \_\_\_\_\_ (in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 *ter* del D.L. 211/2011, convertito in legge 17 febbraio 2012, n. 9 e s.m.i.), lo/la stesso/a è stato/a assegnato/a, con nota del DAP del \_\_\_\_\_ alla sezione \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_.

**IN DIRITTO**

**Pregiudizio al diritto alla libertà personale, come garantito dall'art. 13 Cost., derivante dalla violazione degli artt. 148 c.p. e 111 D.P.R. 230/2000**

In primo luogo, il/la reclamante lamenta l'illegittimità del suo collocamento presso un istituto penitenziario, in contrasto, tanto con l'art. 148 c.p. – che stabilisce che i detenuti affetti da infermità psichica sopravvenuta, tale da impedire la prosecuzione dell'esecuzione, siano ricoverati in OPG, casa di cura e custodia o ospedale psichiatrico civile – quanto con l'art. 111 D.P.R. 230/2000 – che, ai commi 3 e 4, prevede l'assegnazione ad un OPG o ad una casa di cura e custodia dei soggetti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 148 c.p.

L'illegittima collocazione dei detenuti affetti da infermità psichica sopravvenuta presso un'apposita sezione di una casa circondariale, in quanto modalità di esecuzione della pena diversa da quella legislativamente prevista, è produttiva di un pregiudizio grave alla libertà personale, così come garantita dall'art. 13 co. 2 della nostra Carta costituzionale. Difatti, l'art. 13 co. 2 Cost. stabilisce che: "Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra

*restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge*", statuendo, quindi, una riserva di legge assoluta e rinforzata che impegna il legislatore a rispettare il principio di tassatività in ordine all'individuazione dei "casi" e dei "modi" di restrizione della libertà personale. Il "modo" di esecuzione della pena, nelle ipotesi di sopravvenuta infermità psichica tale da impedire la prosecuzione dell'esecuzione, è quello del ricovero in una delle tre strutture indicate dall'art. 148. Tra queste non figura la detenzione presso una sezione di un istituto penitenziario, di talché, il modo in cui la reclamante sta espiando la pena è diverso da quello disciplinato dalla legge.

La discrepanza tra il modo di esecuzione legale e quello reale dà luogo alla lesione di uno dei diritti fondamentali previsti dalla nostra Carta costituzionale: la libertà personale, «rientrante tra i valori supremi, quale indefettibile nucleo essenziale dell'individuo [...] matrice prima di ogni altro diritto, costituzionalmente protetto, della persona» (Corte Cost., 27 giugno – 9 luglio 1996, n. 238).

Tale condizione non è legittimata dall'espressa previsione di destinare i soggetti sottoposti ad un ordine di ricovero ex art. 148 c.p. a sezioni penitenziarie per affetti da patologie psichiatriche, contenuta al punto 3.2. dell'allegato all'Accordo adottato dalla Conferenza Unificata nella seduta del 22.01.2016 (Rep. atti 3/CU). Difatti, l'accordo non può (e non ha l'ambizione di) modificare un'espressa previsione legislativa, tanto meno, in un materia, come questa, soggetta a riserva di legge assoluta.

Il quadro normativo peraltro è rimasto invariato anche dopo la riforma della sanità penitenziaria che pure, aveva previsto tra le linee di intervento in materia di OPG quella di riportare nei penitenziari, i pazienti degli OPG in esecuzione della pena o in custodia cautelare. Infatti, nell'allegato A al D.P.C.M. 1° aprile 2008 si può leggere, con riferimento ai reparti penitenziari per soggetti affetti da infermità psichica, che questi: "sono destinati agli imputati e condannati con infermità psichica sopravvenuta nel corso della misura detentiva, che non comporti l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o l'ordine di ricovero in OPG o in case di cura e custodia". Dunque, seppure tra gli obiettivi della riforma vi fosse quello di ricondurre gli imputabili al carcere, da questo obiettivo restavano esclusi i soggetti sottoposti ai provvedimenti di cui all'art. 148 c.p.

Ad oggi, non è possibile disporre che le reclamanti siano ricoverate negli OPG o nelle case di cura e custodia, stante che le predette strutture sono, a partire dal 31 marzo 2015, chiuse. Non pare neanche possibile disporre il ricovero nelle residenze, ad esclusiva gestione sanitaria, che hanno sostituito gli OPG e le case di cura e custodia, residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, dal momento che queste sono state immaginate come strutture sostitutive degli OPG, riservate ai soggetti in esecuzione di una misura di sicurezza, gli unici menzionati nella normativa che prevede l'istituzione delle REMS (art. 3 *ter* D.L. 211/2011 e s.m.i.).

Ciò precisato, si ribadisce come non sia comunque legittimo disporre il trasferimento dei sottoposti a ordine di ricovero ex art. 148 c.p. in strutture penitenziarie. Tanto più che, in questa materia è inammissibile qualsiasi interposizione di discrezionalità amministrativa nell'applicazione della legge che disciplina i modi ed i casi di detenzione (Corte Costituzionale n. 21 del 1957 e n. 26 del 1966).

Tutto ciò premesso e considerato

#### **CHIEDE**

che il Magistrato di sorveglianza accerti la condizione di grave ed attuale pregiudizio ai diritti dell'istante e che ordini alle Amministrazioni interessate di provvedere alla rimozione dei pregiudizi.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

In fede

\_\_\_\_\_